

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 12/2013

25 Marzo 2013 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine ma, pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

CONTRIBUTO ASpI PIENO PER I *PART-TIMER* E RIPROPORZIONATO AI MESI DI DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEI CASI DI RISOLUZIONE DEI RAPPORTI CHE DANNO ACCESSO ALLA NUOVA DISOCCUPAZIONE.

INPS – CIRCOLARE N. 44 DEL 22 MARZO 2013

L'INPS, **circolare n° 44 del 22 marzo 2013**, ha fornito le tanto attese istruzioni riguardo al c.d. "*ticket licenziamento*".

Come prevedibile, l'interpretazione dell'Istituto del (*criptico*) art. 2 comma 31 della legge 92/2012 – così come modificato dall'art. 1 comma 250 della legge 228/2012 - è stata *pro domo sua*.

Nessun riproporzionamento per i *part-timer* e contributo proporzionato al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro (*si considera mese intero quello nel quale la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni*), **nel limite massimo dell'anzianità aziendale a tempo indeterminato negli ultimi 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto.**

Per determinare **l'anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato** (anche quelli già cessati), **compreso quelli a tempo determinato se il rapporto è stato trasformato** – senza soluzione di continuità o in caso di restituzione del contributo dell'1,40% -, con **l'unica eccezione del congedo ex art. 42 comma 5 del decreto delegato 151/2001** (*id*: coniuge convivente – in mancanza o impedimento oggettivo genitori, figli, germani - di soggetto con *handicap* ex art. 4, comma 1, legge 104/92 nel limite di 2 anni).

L'importo per l'anno 2013 e per ogni 12 mesi è pari a € 483,80 (massimale ASpI 1.180,00 x 41%), pertanto ogni mese vale 40,32#.

Dovrà essere versato, **entro il termine di versamento della denuncia successiva** (es. 16 luglio 2013 per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013) a quello in cui è intervenuta la risoluzione del rapporto che darebbe diritto – ***indipendentemente dai requisiti soggettivi per l'accesso*** – all'ASpI, con utilizzo del neo istituito codice **"M400"** da inserire nel flusso UNIEMENS del lavoratore interessato.

Gli arretrati (gennaio – marzo 2013) dovranno essere versati con utilizzo del codice M401 entro il 16 giugno 2013.

HABEMUS IL DECRETO CHE CONSENTE DI USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE IN FAVORE DEI DATORI DI LAVORO CHE ABBIANO ASSUNTO DONNE CON CONTRATTO DI INSERIMENTO NEGLI ANNI DAL 2009 AL 2012.

MINISTERO DEL LAVORO – COMUNICATO DEL 21 MARZO 2013

Il Ministero del Lavoro, a mezzo di **comunicato pubblicato sul sito istituzionale il 21 marzo 2013**, informa che è stato firmato ***il decreto che consente di riconoscere agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro che abbiano assunto, con contratti di inserimento lavorativo, negli anni dal 2009 al 2012***, donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in regioni caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione femminile.

DAL 20 MARZO SCORSO E' POSSIBILE COMPILARE *ON LINE* LE DOMANDE DI NULLA OSTA PER L'INGRESSO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI.

MINISTERI DEGLI INTERNI E DEL LAVORO – CIRCOLARE CONGIUNTA N. 1815 DEL 19 MARZO 2013

Il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro, **circolare congiunta n. 1815 del 19 marzo 2013**, hanno fornito alcuni chiarimenti in merito al DPCM 15 febbraio 2013, concernente la programmazione transitoria dei **flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali**, nel territorio dello Stato, per l'anno 2013.

Infatti, **dalle ore 8 del 20 marzo 2013 e fino alle ore 24 del 31 dicembre 2013**, è possibile compilare il modulo C relativo alle istanze di nulla osta al lavoro, previste dal DPCM 15 febbraio 2013, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013.

All'indirizzo **<https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp>** è disponibile l'applicativo per la compilazione della relativa domanda.

La procedura prevede una quota massima di ingressi per 30.000 persone.

Il decreto stabilisce che sia ammesso l'ingresso di lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia - Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.

Il provvedimento, inoltre, nell'ambito della quota delle 30.000 unità, ***ne riserva 5.000 per i lavoratori non comunitari che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.***

In merito al nulla osta al lavoro, al fine di semplificare le procedure, **la sottoscrizione del contratto di soggiorno sarà valevole ai fini della comunicazione obbligatoria.**

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE RENDE NOTE LE NUOVE MODALITA' DI RILASCIO DEL CUD 2013.

INPS – MESSAGGIO N. 4428 DEL 13 MARZO 2013

L'INPS, **messaggio n° 4428 del 13 marzo 2013**, dopo aver fornito le prime istruzioni con la circolare n. 32 del 26 febbraio scorso, è intervenuto nuovamente in merito alla consegna del modello CUD relativo al periodo d'imposta 2012.

Con il predetto documento, l'Istituto ha chiarito che, i cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica ordinaria, **potranno trasmettere la richiesta del proprio CUD, indirizzandola a richiestaCUD@postacert.inps.gov.it**, utilizzando anche la posta elettronica ordinaria.

All'e-mail di richiesta **dovranno essere allegate:**

- ***l'istanza, debitamente firmata e digitalizzata;***
- ***la copia, digitalizzata fronte/retro, di un valido documento di riconoscimento del richiedente, in conformità a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 38 del DPR. N. 445/2000 in ordine alle modalità di invio e sottoscrizione delle istanze.***

Ricevuta la richiesta nella modalità sopra descritta, il CUD verrà trasmesso all'indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente.

Infine l'Istituto, con il messaggio in esame, ***precisa che la richiesta ad opera del contribuente possa avvenire per il tramite di un professionista abilitato all'assistenza fiscale, previo conferimento di specifico mandato.***

Tra i professionisti abilitati rientrano, naturalmente, i Consulenti del Lavoro.

Dunque, i cittadini potranno rivolgersi sia ai centri di assistenza fiscale oppure agli altri soggetti (professionisti) compresi tra quelli abilitati all'assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo n° 241/97, ***che abbiano stipulato con l'Inps la convenzione per la trasmissione dei modelli RED in corso di validità.***

Il mandato, unitamente a copia di un documento di identità del cittadino, dovrà essere conservato dal professionista ed esibito a richiesta dell'INPS.

E' ILLEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL CTU SE NON ACCOMPAGNATO DA IDONEI PARAMETRI CHE NE MOTIVINO L'ENTITA'.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 3964 DEL 18 FEBBRAIO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 3964 del 18 febbraio 2013**, ha dichiarato **illegittimo il provvedimento** che determini il **compenso spettante al Perito nominato dal Giudice**, se **non preceduto da alcuna argomentazione**, in ordine ai presupposti fattuali e giuridici che ne definiscano l'entità.

Il Tribunale di Bassano del Grappa in composizione monocratica, provvedendo sul ricorso proposto da una Banca avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al CTU, emesso dal giudice istruttore, **ridusse il corrispettivo** stesso da euro 250.000,00 a euro 190.000,00.

Osservò, al riguardo, che **il CTU aveva dovuto svolgere una serie di attività complesse**, ricostruendo le vicende riguardanti molteplici clienti della Banca, titolari di dossier-titoli, i quali, costituiti in *class action*, lamentavano di essere stati indotti dall'Istituto ad acquistare obbligazioni di una società statunitense. Rilevò, peraltro, il Tribunale che gli accertamenti avevano comunque riguardato titoli della stessa emittente e che il CTU, **si era, tra l'altro, avvalso dell'opera di un ausiliario**, per il riordino della documentazione prodotta ed acquisita dalle parti, con ciò, considerando una sorta di **agevolazione al compito** affidato, donde la **disposta riduzione del compenso**.

Di diverso avviso **l'istituto bancario**, che **ha proposto ricorso, lamentando la carenza** del provvedimento impugnato, in ordine alle **indispensabili argomentazioni** tese, sia ad individuare il **corretto parametro di riferimento**, quanto il concreto **modus applicativo** del parametro stesso, giustificativo del compenso riconosciuto al CTU.

Ebbene, gli Ermellini hanno dichiarato **meritevoli di accoglimento le censure** richieste. **Il provvedimento** impugnato, osservano i Giudici di legittimità, **ha liquidato** a favore del CTU **un compenso**, tra l'altro di significativo rilievo, **senza fornire alcuna motivazione** in ordine alle ragioni che hanno determinato quella conclusione.

E' vero che il giudicante ha operato un **richiamo al D.M. 30 maggio 2002**, artt. 2 e 4, quali parametri per il computo del compenso di cui si tratta, ma tale richiamo, peraltro **del tutto generico**, non si accompagna ad una esplicitazione delle modalità del computo medesimo nella concreta situazione de qua. Ne rimane **impedita la ricostruzione**

dell'iter logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione, donde la **illegittimità del provvedimento impugnato** che è stato cassato e rinviato al Tribunale di Bassano del Grappa.

E' LEGITTIMO LO SVOLGIMENTO DI UN'ALTRA ATTIVITA' LAVORATIVA DURANTE IL PERIODO DI ASSENZA PER INFORTUNIO SE NON COMPROMETTE O RITARDA LA GUARIGIONE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 5809 DELL' 8 MARZO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 5809 dell'8 marzo 2013**, ha dichiarato **illegittimo il licenziamento** intimato ad una lavoratrice che **durante l'assenza dal lavoro per infortunio** effettuò **prestazioni lavorative**, con impegno modesto, **a favore di terzi**.

Nel caso in esame la Corte di appello di Genova aveva disposto la **reintegra della lavoratrice**, licenziata illegittimamente, con provvedimento espulsivo adottato dal datore di lavoro, sul presupposto della **contestata attività prestata a favore di un bar**, durante il periodo di sospensione tutelato per infortunio. La Corte territoriale rilevava, da un lato, che **il mero fatto addebitato**, senza alcuna altra specificazione riguardante l'eventuale compromissione o ritardo della guarigione della infermità, **non costituiva di per sé violazione** di un qualche obbligo gravante sulla lavoratrice e, dall'altro che, **nella fattispecie, la valutazione ex ante** portava comunque ad **escludere che l'attività prestata potesse pregiudicare o ritardare la sua guarigione**, in considerazione della natura dell'infermità (trauma alla caviglia), della attività svolta e del dato temporale (ultimi tre giorni prima della prevista ripresa del lavoro).

I rilievi accertati e le valutazioni effettuate dai Giudici di merito sono stati avallati, sotto il profilo della congruità dalla **Suprema Corte che ha ribadito** come, **lo svolgimento di altra attività lavorativa** da parte del dipendente assente per malattia, **può giustificare il recesso del datore di lavoro**, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che **nell'ipotesi di fraudolenta simulazione**, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio *ex ante* in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, **possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio**, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia.

Orbene, nel caso in specie, hanno concluso gli Ermellini, **i principi, ut supra evidenziati, non erano stati neanche ipotizzati dal datore di lavoro** e, nel contempo, **i Giudici di merito avevano già esaustivamente argomentato circa la tipologia della malattia**, conseguenza di un trauma alla caviglia, per la quale **escludevano che l'allontanamento da casa potesse aggravarla**, anzi, era ragionevole ritenere che un certo esercizio, negli ultimi giorni, avrebbe favorito la piena ripresa della funzionalità dell'arto.

IL DATORE E' TENUTO AD ADOTTARE LE DOVUTE MISURE PER EVITARE LE CONSEGUENZE CONNESSE ALLO STRESS DA LAVORO RIPETITIVO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 11062 DELL' 8 MARZO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 11062 dell'8 marzo 2013**, ha statuito che **il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore nel caso in cui non ottemperi alle norme in materia di sicurezza e tenga una condotta non appropriata al fine di scongiurare il danno.**

Nel caso *de quo*, un lavoratore, addetto alla pulizia dei vetri, cadeva da una scala a pioli nel mentre, al termine della giornata di lavoro, era intento a lucidare l'ultima superficie trasparente.

I Giudici di prime cure condannavano il datore di lavoro, in quanto **non aveva effettuato né la valutazione dei rischi per caduta dall'alto, né quella per stress da lavoro ripetitivo.**

Orbene, gli Ermellini, nell'avallare *in toto* il *decisum* di merito, hanno precisato che il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le cautele che la norma, e il sapere comune, impongono al fine di evitare il verificarsi di eventi traumatici per il lavoratore. A tal fine lo stesso è tenuto ad **adottare apposite procedure per evitare l'affaticamento derivante dall'esecuzione prolungata di lavori ripetitivi** adibendo, ad esempio, il dipendente ad un altro incarico dopo un certo numero di ore di lavoro.

Pertanto, atteso che il datore di lavoro aveva rivisto le procedure lavorative solo dopo il verificarsi dell'infortunio, prevedendo una "variazione di attività" ogni due ore di lavaggio vetri continuato, i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato la condanna.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.